Anno 1873. Roma - Venerdì, 27 Giugno Num. 176.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: | Trim. | Sem. | Anno
ROMA .... L. 11 21 40
Per tutto il Regno .... » 13 25 48
Solo Giornale, senza Rendiconti:
ROMA .... L. 9 17 32
Per tutto il Regno .... » 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta**:
In **Roma**, via dei Lucchesi, n. 4;
In **Torino**, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali**.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1404 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il servizio di custodia dei detenuti nell'interno degli stabilimenti penali, delle carceri giudiziarie, circondariali e loro succursali, la scorta e custodia dei detenuti che lavorano all'aperto fuori degli stabilimenti medesimi, sono affidati ad un corpo di guardie speciali coadiuvato, ove il bisogno lo richieda, anche dalla forza armata.

Eccettuati i casi suindicati, le guardie non possono essere chiamate ad alcun servizio fuori degli stabilimenti.

Art. 2. Fra i concorrenti al posto di guardie possono essere ammessi anche i militari in congedo illimitato e quelli inscritti alla seconda categoria. Essi, quando sono definitivamente ammessi nel corpo delle guardie e finchè ne fanno parte, non saranno chiamati sotto le armi.

Art. 3. Le guardie sono armate; non possono però far uso delle armi se non in caso di assoluta necessità, per reprimere sommosse, per impedire fughe e fermare i fuggitivi.

Art. 4. La pensione delle guardie e delle loro famiglie è regolata a norma delle leggi sulle pensioni per gli impiegati civili.

Art. 5. Sono puniti secondo il Codice penale militare dai tribunali militari:

1. La diserzione semplice, cioè l'abbandono del corpo;

2. La diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato, o l'abbandono del corpo con esportazione d'armi;

3. L'insubordinazione accompagnata da minaccie o vie di fatto.

Art. 6. L'organizzazione del corpo e il suo trattamento è quello stabilito all'annessa Tabella.

Art. 7. Con regolamento da approvarsi con decreto Reale si provvede a quanto concerne:

I requisiti per l'ammissione;

La durata del servizio;

I doveri;

Le punizioni disciplinari.

Il massimo di queste non oltrepasserà l'invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal corpo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza.

Tabella *graduale numerica del personale di custodia colle paghe, mercedi ed altri assegnamenti dovuti giusta la presente legge.*

Retribuzioni pei graduati e per le guardie delle carceri.

Capi guardie di 1ª classe (in ragione di 1/4 del totale dei capi guardie) paga annua	L.	1,200
Capi guardie di 2ª classe (in ragione di 1/3)	»	1,100
Capi guardie di 3ª classe (per il rimanente)	»	1,000
Sotto capi guardie di 1ª classe (in ragione di 1/2)	»	900
Sotto capi guardie di 2ª classe (in ragione di 1/2)	»	800
Guardie di 1ª classe (in ragione di 1/2)	»	700
Guardie di 2ª classe (in ragione di 1/2)	»	600
Allievi guardie	»	500
Guardiane (mercede annua minima)	»	60
Id. (mercede annua massima)	»	450

Il personale di custodia, oltre la paga, gode di una razione giornaliera di viveri.

Riceve inoltre a titolo di ingaggio per la prima ferma, oltre il vestiario di uniforme, un premio di L. 200, ed ugualmente un premio di L. 200 per la seconda ferma.

I capi guardie di prima classe possono ottenere un aumento di L. 100 dopo cinque anni di servizio in essa classe, ed altre L. 100 trascorso un secondo quinquennio.

Tanto i graduati quanto le guardie semplici che si distinguano per condotta e per zelo nell'esercizio delle loro funzioni, possono ottenere entro i limiti di 1/20 sulla forza totale un soprassoldo di distinzione di centesimi 20 al giorno dopo dieci anni di servizio, e di altri centesimi 20 dopo vent'anni.

Il Ministro: G. Lanza.

S. M. con decreti in data dei giorni 4, 8, 12 e 23 del corrente mese ha fatte nel personale dei sindaci le seguenti nomine:

(Triennio 1872-73-74):

Provincia di Alessandria.

Camino — Scarampi di Villanova conte Odoardo.
Conzano — Boccalatte Marco.
San Damiano d'Asti — Carlevaris di San Damiano conte Enrico.

Provincia di Brescia.

Pontagna — Magni Pietro.
Berzo Inferiore — Valentinelli Giovanni.

Provincia di Como.

Alzate — Gattuzzi Paolo.
Monguzzo — Viganò Francesco.
Costa Masnaga — Bonalumi Giuseppe.

Provincia di Cuneo.

Montezemolo — Secco Domenico.
Priero — Boasso cav. prof. Francesco.

Provincia di Genova.

Rapallo — Bontempo cav. Paolo.
Sori — Razeto Gianbattista.

Provincia di Milano.

Vittuone — Venini cav. Giovanni.

Provincia di Novara.

Anzano — Toni Giovanni Battista.
Fontanetto d'Agogna — Teruggi Antonio.
Mottalciata — Motta Teja Paolo.
Mezzana Mortigliengo — Ubertino Rosso Bartolomeo.
Occhieppo Inferiore — Otella Paolo fu Antonio.
Armeno — Boroli dott. Marco.

Provincia di Pavia.

Carpignano — Galbarini dott. Carlo.

Provincia di Porto Maurizio.

Candeasco — Melissano Luigi fu Paolo.

Provincia di Sassari.

Tempio Pausania — Luciani Francesco.
Ossi — Diez Gavino.

Provincia di Torino.

Avuglione — Calvi conte Lazzaro.
Vinovo — Caccavero Luigi.
Usseglio — Perino Stefano.

(Triennio 1871-72-73).

Provincia di Siena.

Castellina in Chianti — Borghesi Carlo.
Radda — Minucci Paolo Adolfo.

(Triennio 1873-75).

Provincia di Avellino.

Taurnola S. Felice — Ruggiero Giacomo di Giulio.

Provincia di Ascoli-Piceno.

Castignano — Tanzi Antonio.

Provincia di Benevento.

Ginestra de' Schiavoni — Lazzarera Giuseppe.

Provincia di Catanzaro.

Cortale — Cefali Antonio fu Fortunato.

Provincia di Chieti.

Gamberale — Pollica Pasquale.

Provincia di Napoli.

Gragnano — Spagnuolo Francesco.
Capri — Pagano Michele.
Mugnano di Napoli — Chianese Carlo.

Provincia di Palermo.

Casteldaccia — Calò Carlo.
Solanto — Cinuri Agostino.

Provincia di Rovigo.

Bergantino — Biancardi Cesare.

Provincia di Salerno.

Minori — De Cesare Benedetto.
Santa Marina — Mega Nicola Maria.

Provincia di Teramo.

Crognaleto — Riccioni Giantommaso.

Provincia di Udine.

Dogna — Vidali Giacomo.

Provincia di Verona.

Negrar — Sagramoso conte Pietro.

Regolamento *organico per il servizio nei tribunali militari.*

(*Continuazione e fine* — Vedi i numeri 172 e 173)

TITOLO IV.

DEL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E DI MARINA.

CAPO I.

Della procedura dinanzi al tribunale supremo.

Sezione I — *Delle udienze.*

Art. 198. Il segretario del tribunale che ha proferita una sentenza, contro cui il Pubblico Ministero o il condannato ha dichiarato di ricorrere in nullità al tribunale supremo di guerra e di marina, appena trascorsi i termini di cui agli articoli 431, 491, 534 1ª parte del Codice penale dell'esercito, o 476, 477, 563 1ª parte del Codice penale militare marittimo, trasmette gli atti del processo all'avvocato generale militare e vi unisce in un fascicolo corredato di elenco le copie del processo verbale di udienza, della sentenza di condanna e della dichiarazione di ricorso in nullità, e così pure le scritture contenenti l'esposizione dei motivi di ricorso e i documenti prodotti dai ricorrenti.

L'elenco è firmato dal segretario.

Art. 199. L'avvocato generale militare che riceve il processo col ricorso contro una sentenza d'un tribunale militare o d'una Commissione di inchiesta, designa immediatamente il funzionario del Pubblico Ministero che deve discutere la causa all'udienza, ed ordina il deposito degli atti alla segreteria del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 200. Se il condannato non ha eletto il difensore, il segretario del tribunale presenta gli atti al presidente, che lo nomina d'ufficio.

Il segretario partecipa la nomina del difensore all'avvocato generale militare.

Art. 201. Se il difensore, dietro la notizia datagli dall'avvocato generale militare della sua nomina od elezione, accetta il mandato, l'avvocato generale dispone a che siano al medesimo comunicati gli atti per mezzo della segreteria.

Art. 202. Scorso il termine assegnato dall'articolo 534 del Codice penale dell'esercito, o 563 del Codice penale militare marittimo per prendere conoscenza degli atti, il segretario del tribunale comunica il processo al funzionario del Pubblico Ministero incaricato di prendere la parola all'udienza il quale lo restituisce entro il termine di tre giorni.

Art. 203. Effettuate le comunicazioni di che ai due articoli precedenti, il segretario presenta gli atti al presidente del tribunale, che nomina con sua ordinanza il giudice relatore.

La causa è indi inscritta sul ruolo di spedizione.

Art. 204. Il presidente forma il ruolo d'udienza di otto in otto giorni secondo l'ordine determinato, in primo luogo, dall'urgenza, in secondo luogo, dall'iscrizione delle cause nel ruolo di spedizione.

Art. 205. Per gli effetti di che all'articolo precedente è tenuto nella segreteria del tribunale un ruolo particolare di spedizione delle cause urgenti.

L'iscrizione sul ruolo delle cause urgenti è fatta dietro un decreto del presidente.

Art. 206. Sono considerate cause urgenti:

Le denunzie per la revisione delle sentenze.

I ricorsi contro le sentenze che hanno pronunciata pena di morte.

I ricorsi contro le sentenze sopra reati di tradimento, insubordinazione, ammutinamento, rivolta, spionaggio, arruolamento per il nemico o per gente ribellata.

I ricorsi del Pubblico Ministero contro le sentenze della Commissione d'inchiesta.

Art. 207. Il ruolo d'udienza è affisso nella sala delle pubbliche sedute per estratto contenente, oltre le indicazioni generali della causa, i nomi del giudice relatore, del funzionario del Pubblico Ministero e del difensore.

Art. 208. Per cura del segretario del tribunale è notificato al Pubblico Ministero ed ai difensori il giorno in cui la causa deve essere chiamata in discussione.

La notificazione al Pubblico Ministero è fatta mediante comunicazione per copia del ruolo di udienza.

La notificazione ai difensori è fatta per ministero dell'ordinanza incaricata delle funzioni di usciere.

Art. 209. Il segretario redige processo verbale delle udienze e vi indica il nome dei giudici intervenuti al dibattimento, del rappresentante del Pubblico Ministero e del difensore; l'ora in cui fu aperta l'udienza; le cause che sono state discusse o rinviate, le sentenze che sono state pubblicate e l'ora dello scioglimento della seduta.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 210. Per tutto ciò cui non provvedono gli articoli precedenti, si osservano dinanzi al tribunale supremo di guerra e di marina, in quanto possono essere applicate, le disposizioni del capo 3° del titolo III del presente regolamento.

Sezione II. — *Della revisione.*

Art. 211. L'avvocato fiscale militare che viene in cognizione di un fatto che può dar luogo a revisione di sentenza di condanna a termini degli articoli 688, 689, 690 del Codice di procedura penale, ne fa circostanziata relazione all'avvocato generale militare.

Art. 212. L'avvocato generale richiama le sentenze ed i processi, raccoglie i documenti utili a dimostrare lo stato delle cose, e li trasmette con motivata istanza al Ministro della Guerra o della Marina.

Art. 213. Se il Ministro incarica l'avvocato generale di denunziare le sentenze al tribunale supremo di guerra e marina, l'avvocato generale ne dà partecipazione agli avvocati fiscali militari presso i tribunali che hanno profferite le sentenze stesse onde ne sospendano l'esecuzione.

Art. 214. Nel caso preveduto dall'articolo 689 del Codice di procedura penale, il tribunale supremo designa un tribunale militare per il giudizio preliminare sull'identità ed esistenza della persona supposta uccisa.

Art. 215. Quando dopo una sentenza di condanna uno o più testimoni che hanno deposto al dibattimento sono imputati di falsa testimonianza, il procuratore del Re che ha intentata l'azione penale contro i detti testimoni, comunica per copia il mandato di cattura all'avvocato fiscale militare presso il tribunale che ha profferita la condanna nel giudizio in cui furono fatte le testimonianze sospette di falsità.

L'avvocato fiscale militare, se riconosce dal mandato di cattura che si tratta di disposizioni a carico del condannato, sospende immediatamente l'esecuzione della sentenza, e ne dà partecipazione all'avvocato generale militare.

Art. 216. Una copia dell'ordinanza o sentenza definitiva contro i testimoni e della relativa dichiarazione dei giurati, se il giudizio ha avuto luogo dinanzi ad una Corte d'assise, è trasmessa dal procuratore generale o dal procuratore del Re all'avvocato generale militare.

Se l'ordinanza o sentenza ha dichiarato non farsi luogo a procedere contro i testimoni sospetti di falsità, o ne ha pronunciata l'assolutoria, l'avvocato generale militare trasmette la copia della medesima all'avvocato fiscale militare onde riecciti l'esecuzione della sentenza di condanna che fu sospesa a termini dell'articolo precedente.

Se la sentenza porta invece la condanna dei testimoni, l'avvocato generale militare procede secondo il disposto del precedente articolo 212.

CAPO II.

Degli affari che si spediscono in Camera di Consiglio.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 217. Il tribunale supremo istruisce e pronuncia in camera di Consiglio:

1° Sui conflitti di giurisdizione.

2° Sulle requisitorie del Pubblico Ministero per la designazione d'un tribunale a conoscere d'un'accusa a termini degli articoli 332, 335, 418, 575 Codice penale dell'esercito, 382, 383, 462 Codice penale militare marittimo.

3° Sulle requisitorie del Pubblico Ministero in materia disciplinare.

4° Sulle materie speciali ad esso deferite per legge o per regolamento.

Art. 218. I conflitti di giurisdizione, le requisitorie per designazione di tribunale e quelle in materia disciplinare, sono considerati affari urgenti ed iscritti nel ruolo speciale ad essi riservato dietro decreto del presidente.

Art. 219. Salve le disposizioni delle sezioni 2ª e 3ª di questo capo, il tribunale supremo, negli affari da spedirsi in camera di Consiglio, pronuncia sentito il Pubblico Ministero, e sopra relazione fatta dal giudice a ciò deputato dal presidente.

Sezione II. — *Dei conflitti di giurisdizione.*

Art. 220. Quando due tribunali militari territoriali o marittimi, ovvero un tribunale militare territoriale ed un tribunale militare marittimo, ovvero uno di detti tribunali ed un Consiglio di guerra o sommario a bordo prendono nello stesso tempo, o ricusano di prendere cognizione d'una causa, sorge il conflitto di giurisdizione.

Art. 221. Gli avvocati fiscali militari fanno lo loro rappresentanze alle Commissioni d'inchiesta presso i tribunali impegnati nel conflitto onde deliberino sulla competenza.

Se nel conflitto è impegnato un Consiglio di guerra o sommario a bordo, la rappresentanza è fatta dall'uffiziale incaricato delle funzioni di Pubblico Ministero al comandante superiore indicato nell'articolo 577 del Codice penale militare marittimo.

Art. 222. Se il conflitto sorge e non cessa per effetto delle deliberazioni delle Commissioni di inchiesta o del comandante che ne esercita le funzioni nei Consigli a bordo, o sorge per effetto di sentenza del tribunale o Consiglio investito del merito della causa, l'avvocato fiscale militare o l'uffiziale che ne esercita le incumbenze nei Consigli a bordo, ne fa la denunzia al tribunale supremo di guerra e marina con suo ricorso motivato, che trasmette all'avvocato generale.

La denunzia del conflitto può essere fatta anche dall'imputato che sia presente in giudizio.

L'avvocato generale dispone che gli vengano trasmessi gli atti dei processi e li deposita alla segreteria del tribunale supremo.

Art. 223. La denunzia del conflitto sospende gli atti di giurisdizione, non quelli d'istruzione o conservatorii.

Art. 224. Per cura dell'avvocato generale la denunzia del conflitto è notificata alla parte non denunziante, la quale può entro il termine di otto giorni far depositare alla segreteria del tribunale supremo le sue osservazioni.

Art. 225. Scorso il termine di che nell'articolo precedente, il presidente del tribunale supremo deputa un giudice alla relazione della causa e fissa il giorno per la convocazione del tribunale.

Il tribunale supremo pronuncia sul merito del conflitto in camera di Consiglio sopra la relazione della causa fatta dal giudice a ciò deputato dal presidente, e sentito il Pubblico Ministero.

La sentenza dichiara se ed in qual parte gli atti formati dal tribunale riconosciuto incompetente debbano essere conservati.

Art. 226. A diligenza dell'avvocato generale militare la sentenza proferita sul conflitto è comunicata in copia ai tribunali fra i quali il conflitto è sorto, e gli atti del processo sono trasmessi al tribunale dichiarato competente.

Art. 227. Se il conflitto sorge tra un tribunale militare territoriale o marittimo, o un Consiglio a bordo ed un tribunale ordinario, l'avvocato generale militare trasmette la denunzia al Ministro Guardasigilli.

Sezione 3ª — *Del procedimento disciplinare.*

Art. 228. L'avvocato generale militare promuove l'azione disciplinare contro i giudici delle Commissioni d'inchiesta e dei tribunali, e gli uffiziali istruttori, con una sua rappresentanza motivata diretta al tribunale supremo di guerra e di marina, corredata delle informazioni e dei documenti giustificativi della denunzia.

Art. 229. Il presidente con suo decreto fissa il giorno per la relazione al tribunale e nomina il giudice relatore.

Art. 230. La rappresentanza dell'avvocato generale e il decreto presidenziale sono notificati all'imputato per cura dello stesso avvocato generale; e la notificazione tien luogo di citazione.

Art. 231. Se l'imputato vuol essere dispensato dal presentarsi personalmente al tribunale supremo, deve farne la domanda al presidente e addurne i motivi.

Il presidente convoca d'urgenza il tribunale per la sua deliberazione.

Se la sua deliberazione è favorevole, l'imputato è in facoltà di proporre le sue difese per iscritto, ma deve farne eseguire il deposito alla segreteria del tribunale almeno il giorno innanzi a quello fissato per la relazione.

Il presidente può, per motivi giustificati e gravi, e sulla domanda dell'imputato o dell'avvocato generale, prorogare la relazione.

Art. 232. La discussione ha luogo con l'intervento dell'avvocato generale, e non è ammesso l'uffizio della difesa.

Art. 233. Il tribunale sull'istanza dell'avvocato generale o dell'imputato, ed anche d'ufficio, può ordinare nuove indagini, prefiggendone i modi ed il termine in cui debbano essere compiute, che non può essere maggiore di venti giorni.

Art. 234. Compiuta la nuova istruzione, il presidente riconvoca l'assemblea per la discussione e deliberazione definitiva.

Art. 235. Terminata la discussione l'avvocato generale formola le sue conclusioni, e l'imputato, se è presente, ha per ultimo la parola.

Art. 236. Le regole stabilite negli articoli 228 e seguenti, si osservano anche per le azioni tendenti alla rimozione d'un funzionario del Pubblico Ministero.

CAPO III

Delle Segreterie.

Sezione 1ª — *Della Segreteria del tribunale supremo.*

Art. 237. Il segretario del tribunale supremo oltre i registri indicati nelle precedenti disposizioni del presente regolamento, tiene i seguenti:

a) Registro d'inserzione delle deliberazioni in materia disciplinare;

b) Registro d'inserzione delle declaratorie sulle cauzioni per i matrimoni dei militari;

c) Registro generale delle cause portate con ricorso al tribunale supremo, conforme al modulo allegato P del presente regolamento;

d) Registro speciale dei giudizi di revisione di sentenze conforme al modulo allegato Q del presente regolamento;

e) Registro speciale dei conflitti di giurisdizione conforme al modulo allegato R del presente regolamento.

f) Registro speciale dei provvedimenti di designazione di tribunali per conoscere eccezionalmente delle accuse penali conforme al modulo allegato S del presente regolamento;

g) Registro speciale dei ricorsi nell'interesse della legge conforme al modulo allegato T del presente regolamento;

h) Registro d'inserzione dei verbali d'udienza del tribunale supremo;

i) Registro d'inserzione delle sentenze del tribunale supremo.

Art. 238. I registri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), sono corredati di rubriche alfabetiche.

Art. 239. Le disposizioni del presente regolamento relative al servizio delle segreterie ed alla contabilità dei tribunali territoriali, si osservano, per quanto sono applicabili, nel servizio della segreteria o nella contabilità del tri-

bunale supremo; e le incumbenze affidate agli avvocati fiscali militari sono disimpegnate dall'avvocato generale militare.

SEZIONE II. — *Della Segreteria dell'avvocato generale militare.*

Art. 240. Il segretario dell'avvocato generale militare tiene i seguenti registri oltre quelli indicati in altre parti del presente regolamento:

a) Registro di trascrizione dei processi verbali delle Commissioni per gli esami di alunnato e di idoneità alle funzioni del Pubblico Ministero;

b) Registro di trascrizione dei processi verbali delle Commissioni per gli esami d'idoneità alle funzioni di segreteria;

c) Registro di trascrizione delle denunzie al tribunale supremo di guerra e di marina in materia disciplinare;

d) Protocollo generale di corrispondenza;

e) Registro d'inserzione delle circolari e direttive dell'ufficio;

f) Registro d'inserzione delle direttive del Ministero della Guerra;

g) Registro d'inserzione delle consultazioni al Ministero della Guerra;

h) Registro d'inserzione delle consultazioni al Ministero della Marina;

i) Registro d'iscrizione delle conclusioni sulle cauzioni matrimoniali militari, che indichi la data della comunicazione al Pubblico Ministero dell'istanza, e la data e tenore delle conclusioni;

l) Registro generale dei ricorsi in nullità conforme al modulo allegato *U* del presente regolamento;

m) Registro speciale delle denunzie per la revisione delle sentenze conforme al modulo allegato *V* del presente regolamento;

n) Registro speciale delle denunzie di conflitti di giurisdizione conforme al modulo allegato *X* del presente regolamento;

o) Registro speciale delle requisitorie per designazioni di tribunali conforme al modulo allegato *Y* del presente regolamento;

p) Registro di trascrizione dei ricorsi nell'interesse della legge;

q) Registro dei ricorsi e delle proposte per grazie conforme al modulo allegato *Z* del presente regolamento.

Art. 241. I registri, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *i*), *l*), *m*), *n*), sono corredati di rubriche alfabetiche.

Art. 242. La disposizione dell'articolo 191 è applicabile alla segreteria dell'avvocato generale.

TITOLO V.

DELL'AMNISTIA, DEGLI INDULTI E DELLE GRAZIE.

Art. 243. L'esecuzione del decreto Reale di grazia, o di commutazione di pena, è affidata agli avvocati fiscali militari.

Art. 244. L'avvocato generale militare, ricevuto il decreto Reale di grazia o di commutazione di pena, ne fa prender nota immediatamente nel registro speciale, allegato Z del presente regolamento, indi lo trasmette all'avvocato fiscale militare presso il tribunale che ha pronunciata la sentenza.

L'avvocato fiscale militare comunica il decreto Reale alla segreteria del tribunale, perchè ne faccia annotazione in margine della sentenza, indi la trasmette con le opportune avvertenze al direttore dello stabilimento penale in cui è rinchiuso il condannato.

Art. 245. Se la sentenza fu proferita da un tribunale militare presso un corpo di truppa concentrata o in istato di guerra, e all'emanazione del decreto Reale di grazia o di commutazione di pena è cessato il concentramento o lo stato di guerra, l'esecuzione del decreto Reale ha luogo a diligenza dell'avvocato generale militare, e l'annotazione a margine della sentenza è fatta dal segretario del tribunale supremo di guerra e di marina.

Art. 246. Se la sentenza fu proferita da un Consiglio di guerra o sommario a bordo, e il decreto Reale di grazia o di commutazione di pena è emanato dopo che il comandante superiore del naviglio ha ordinata l'esecuzione della sentenza e la trasmissione degli atti al tribunale militare marittimo del dipartimento a cui appartiene la nave, le incumbenze di che nel precedente articolo sono eseguite a cura dell'avvocato fiscale militare e le annotazioni sono fatte dal segretario del detto tribunale marittimo.

Se il decreto Reale di grazia o di commutazione di pena è emanato essendo sospesa l'esecuzione della sentenza del Consiglio di guerra o sommario a bordo, le incumbenze proprie dell'avvocato fiscale militare sono disimpegnate dal comandante della nave, e quelle del segretario dall'uffiziale delegato a tale incarico dal comandante medesimo.

Art. 247. La Commissione d'inchiesta presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza di condanna, o presso cui pende l'istruzione del processo o il giudizio, pronuncia, dietro requisitoria del Pubblico Ministero, o sul ricorso della parte, la declaratoria di ammissione dei condannati od imputati al godimento del decreto Reale incondizionato di amnistia o d'indulto.

Art. 248. Se il decreto Reale di amnistia o di indulto è condizionato, la declaratoria è promossa con ricorso della parte che intende goderne entro il termine stabilito dal decreto Reale, o, in difetto, entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso decreto Reale.

Art. 249. Durante lo stato di guerra la declaratoria di ammissione all'amnistia od all'indulto è pronunciata dal tribunale presso il corpo dell'esercito mobilizzato che è investito della causa o che ne ha giudicato.

Cessato lo stato di guerra, se il giudizio è ultimato con sentenza definitiva, la declaratoria è emessa dal tribunale militare territoriale che viene designato dal tribunale supremo di guerra e di marina sulla requisitoria dell'avvocato generale.

Se l'istruzione od il giudizio è pendente alla cessazione dello stato di guerra, la declaratoria è pronunciata dalla Commissione d'inchiesta presso il tribunale territoriale a cui va deferita a termine di legge la prosecuzione della causa.

Art. 250. Le disposizioni dei due allinea dell'articolo precedente sono applicabili ai processi istruiti nei tribunali presso i corpi di truppe concentrate.

Art. 251. Per i condannati dai Consigli di guerra o sommari a bordo, la declaratoria d'ammissione al beneficio dell'amnistia o dell'indulto è promossa nanti la Commissione d'inchiesta presso il tribunale marittimo del dipartimento a cui appartiene la nave.

Per gli imputati in pendenza dell'istruzione del processo o in aspettazione del giudizio, la declaratoria è promossa dinanzi al Consiglio di guerra o sommario chiamato a conoscere della causa, che viene convocato, ove già non lo sia, sulla istanza dell'uffiziale incaricato delle funzioni di Pubblico Ministero.

(Seguono gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z).

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Il Parlamento germanico, nella seduta del 22 giugno, ha approvato alla terza e definitiva lettura il trattato di amicizia e di commercio colla Persia, e quindi passò alla seconda lettura del progetto di legge, che accorda agli impiegati dell'impero, agli ufficiali ed ai medici dell'esercito imperiale un sussidio pecuniario per gli alloggi. Questo disegno di legge riuscì approvato alla terza lettura nella seduta del 23.

La posizione del ministero ungarico, la quale si era notevolmente consolidata dietro un compromesso tra il partito così detto nazionale e la sinistra moderata, parea dovesse nuovamente degenerare in una crisi nella occasione del bilancio. Il ministro delle finanze, signor Kerkapolyi, sostenuto dal signor Deak, riuscì tuttavia a scongiurare la crisi, e ad indurre l'opposizione della Camera dei deputati ad accettare la discussione del bilancio, le cui basi furono approvate da 210 voti contro 25.

La vertenza ungarico-croata non fu ancora definitivamente regolata. Le proposte della Commissione regnicola di Pesth vennero sottoposte alla Commissione croata. Le suddette proposte contengono le basi di un compromesso che, mentre prende in considerazione le domande della Croazia che si ritengono come legittime, non si spinge tant'oltre da rallentare i legami che uniscono il regno slavo alla Corona di Santo Stefano.

Nella Camera ungarica dei deputati, seduta del 24 giugno, il ministro del culto, signor Trefort, rispondendo ad una interpellanza del deputato Lükö relativa all'atto illegale commesso dal vescovo di Rosenau, monsignor Schopper, nel promulgare il dogma della infallibilità personale del papa, disse che quel vescovo non ha pubblicato formalmente e solennemente questo dogma, come fece il vescovo di Stubbweissenburg, ma ha soltanto fatto distribuire nella sua diocesi duecento esemplari dei decreti vaticani. Soggiunse che il ministro, appoggiato alla risoluzione sovrana del 9 agosto 1870, oppose al vescovo la sua disapprovazione, dichiarando che verrebbe eseguita con tutto il rigore la legge contro ogni atto illegale che ne potesse derivare. L'interpellante non si disse soddisfatto di tale risposta, e chiese che si discutesse questo argomento. La domanda del deputato Lükö fu accolta dalla Camera con 83 voti favorevoli contro 71 contrari, e la discussione fu posta all'ordine del giorno del 28 giugno.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri il Senato procedè dapprima allo squittinio segreto sulle leggi precedentemente discusse. Il presidente del Consiglio annunziò che in seguito al voto della Camera dei deputati sui provvedimenti finanziari, il Ministero aveva rassegnato al Re le sue dimissioni e che S. M. le aveva accettate invitando il Ministero a rimanere in carica fino a che non siano nominati i successori. Approvò d'urgenza tre progetti di legge l'uno portante modificazioni ed aggiunte agli articoli 77 e 165 della legge comunale e provinciale, l'altro per lo scioglimento delle commende dell'ordine Costantiniano di S. Giorgio, il terzo per la leva sui nati del 1853. Riprese poscia la discussione dei bilanci di definitiva previsione, che tutti approvò non che la tabella degli aumenti portati sui capitoli di spese nei residui 1872 e retro. Il senatore Finali fece la sua interpellanza al Ministro di Agricoltura e Commercio sulla circolazione cartacea abusiva alla quale rispose lo stesso Ministro annunziando che il Governo aveva presi serii provvedimenti in proposito. Fu da ultimo proceduto allo squittinio segreto sul bilancio e sui progetti di legge che ancora rimanevano da votare, non che alla rinnovazione dello squittinio per la nomina di tre commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma. Sul finire della votazione il Ministro delle Finanze presentò cinque progetti di legge approvati nella tornata di ieri dalla Camera elettiva, chiedendo l'urgenza specialmente per quello relativo al riscatto dei Canali-Cavour, che il Senato approvò rimandando, sulla proposta del senatore Cantelli, l'esame d'urgenza di questo progetto agli uffici.

Il bilancio non diede luogo ad alcuna osservazione. Vennero solo scambiate alcune spiegazioni intorno al progetto di legge per modificazioni ed aggiunte agli articoli 77 e 165 della legge comunale e provinciale tra il Ministro dell'Interno e il senatore Sanseverino, e intorno alla legge di leva tra il relatore Mezzacapo e il Ministro della Guerra.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri, dopo che il presidente del Consiglio ebbe annunziato che, in seguito al voto dato dalla Camera nella seduta precedente riguardo alla legge dei provvedimenti finanziari, il Ministero rassegnava le sue dimissioni, che vennero accettate da S. M.; si approvarono questi disegni di legge:

Riscatto della concessione del Canale Cavour; alla cui discussione presero parte i deputati Sineo, Finzi, La Porta e il relatore Boselli;

Facoltà agli Istituti bancari di emissione di assumere l'appalto della zecca di Milano;

Convenzione colla Camera di commercio di Roma per la costruzione di un edifizio ad uso di Dogana; della quale trattarono i Ministri della Pubblica Istruzione, delle Finanze ed il deputato Mancini;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze.

Fu pure annunziata una interrogazione del deputato San Donato al Ministro di Agricoltura e commercio sulle condizioni create ai creditori della Esposizione marittima di Napoli.

E dal Ministro delle Finanze furono presentati: Un decreto Reale pel quale viene ritirato il disegno di legge concernente un affitto trentennale di locali demaniali per uso di esposizione permanente di belle arti in Roma; Una relazione intorno ai risultati ottenuti dall'officina governativa delle carte-valori durante l'anno 1872.

Venne infine dichiarato dal Presidente che per la prossima seduta i deputati sarebbero convocati con inviti rimessi a domicilio.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 25.

Il Consiglio Superiore del Commercio decise che la questione dei trattati di commercio si discuterà soltanto dopo che si avrà ottenuto un accordo sulle nuove imposte.

È smentita la voce che Magne abbia dato la sua dimissione. Egli è soltanto leggermente ammalato.

Un dispaccio di fonte carlista, in data di Bajona 25, smentisce che i carlisti abbiano subito una disfatta nella Navarra, ed annunzia che il generale Ellio sorprese a Barranca il giorno 21 la colonna di Castanon, forte di 200 uomini, la quale, dopo un glorioso combattimento, sarebbe rimasta quasi tutta prigioniera.

Parigi, 25.

Le voci che il governo attuale abbia arrecato nelle nostre relazioni coll'estero una tendenza e una politica differenti da quelle del precedente governo, specialmente verso l'Italia, sono prive d'ogni fondamento. Ne è prova il mantenimento a Roma del signor Fournier, le cui istruzioni sono identiche a quelle che aveva prima, e che non si è mai pensato di surrogare.

Berlino, 25.

Il Reichstag fu chiuso oggi con un discorso di Bismarck, il quale disse:

« L'imperatore deplora vivamente di essere impedito dal suo stato di salute, che tuttavia continua a migliorare, di chiudere il Reichstag personalmente. S. M. mi autorizzò di esprimere al Reichstag i ringraziamenti dei Governi confederati per lo zelo e la devozione con cui il Reichstag si dedicò allo sviluppo delle istituzioni costituzionali ed ai compiti lasciatici dalla guerra. Limitandomi a compiere questa missione, io dichiaro, dietro ordine imperiale e a nome dei Governi confederati, che il Reichstag è chiuso. »

Atene, 26.

Il Governo accordò al banchiere Baltazzi la concessione di una strada ferrata che, partendo dal Pireo e passando per Corinto, Patrasso, Missolungi e Vonitza, si unirà colle ferrovie turche.

Londra, 26.

Due navi cariche di armi per i carlisti sono attualmente detenute nel porto di Plymouth per ordine del Governo.

Torino, 26.

S. M. il Re parte stasera alle 6 45 con treno speciale per Firenze.

New-York, 25.

Oro 115 5[8.

Costantinopoli, 26.

Il Sultano, la madre del Sultano e il principe Jussuf recaronsi iersera nel palazzo del Kedive ad assistere all'illuminazione in occasione dell'anniversario del Sultano.

L'illuminazione fu splendidissima e sorpassò tutte quelle che si sono viste finora sul Bosforo.

Madrid, 26.

Dispaccio ufficiale. Le voci che i carlisti abbiano disfatto l'esercito del Nord sono false.

I telegrammi ufficiali e particolari confermano la notizia di un successo importante riportato dalle truppe del Governo. Le bande carliste, comandate da Dorregaray e da altri capi, furono completamente disperse. Secondo i dispacci ufficiali, essi lasciarono 60 morti, 300 feriti e alcuni prigionieri. Le perdite delle truppe sono insignificanti.

Madrid, 26.

Seduta delle Cortes. Pi y Margall dice che i disordini avvenuti ieri a Siviglia non avevano alcuna importanza, che i volontari si impadronirono dell'arsenale per avere dei fucili e che le autorità, non potendo disporre di truppe, non hanno potuto resistere. Soggiunge che il Governo è deciso di mantenere l'ordine, che vi spedì delle truppe e che parecchi volontari si schierarono dalla parte delle autorità. Espresse la speranza che l'ordine verrà ristabilito oggi stesso.

Madrid, 26 (sera).

A Siviglia gli intransigenti hanno eretto delle barricate. Si spera che saranno sottomessi dalle truppe e dai volontari rimasti fedeli al governo.

Parigi, 26.

Il Consiglio municipale di Parigi votò oggi i fondi necessari per ricevere degnamente lo Scià di Persia.

Berlino, 26.

Il *Monitore dell'Impero* pubblica le nomine dei membri che devono formare la Corte per gli affari ecclesiastici. Ne è presidente Heineccius.

BORSA DI PARIGI — 26 giugno.

	25	26
Prestito francese 5 0[0	91 20	91 47
Rendita id. 3 0[0	55 80	55 97
Id. id. 5 0[0	90 17	90 35
Id. italiana 5 0[0	63 95	63 95
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 3[8	92 7[16
Ferrovie Lombardo-Venete	431 —	433 —
Banca di Francia	4350 —	4190 —
Ferrovie Romane	100	98 7 1[2
Obbligazioni Romane	166 —	164 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	187 —	187 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	194 —
Cambio sull'Italia	11 1[2	11 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	488 75	488 75
Azioni id. id.	777 —	775 —
Londra, a vista	25 50	25 50
Aggio dell'oro per mille	7 —	6 3[4
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 26 giugno.

	25	26
Consolidato inglese	92 3[8	92 1[2
Rendita italiana	62 5[8	62 5[8
Turco	55 3[8	54 3[4
Spagnuolo	19 1[8	19 1[8

BORSA DI FIRENZE 27 giugno.

Rendita 5 0[0	69 62	fine mese
Napoleoni d'oro	22 62 1[2	contanti
Londra 3 mesi	28 17	»
Francia, a vista	112 —	»
Prestito Nazionale	71 —	nominale
Azioni Tabacchi	850	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2320 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	473 —	nominale
Obbligazioni id.	216 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1662 1[2	fine mese
Credito Mobiliare	1052 1[2	»
Banca Italo-Germanica	503 —	»
Banca Generale	— —	

BORSA DI VIENNA — 26 giugno.

	25	26
Mobiliare	266 —	263 —
Lombarde	190 50	190 50
Banca anglo-austriaca	193 —	189 —
Austriache	334 —	334 —
Banca Nazionale	994 —	984 —
Napoleoni d'oro	8 91	8 89
Cambio su Parigi	43 40	43 30
Cambio su Londra	111 —	110 75
Rendita austriaca	73 50	72 75
Id. id. in carta	67 60	67 25
Banca italo-austriaca	— —	40 —
Rendita italiana 5 0[0	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 26 giugno.

	25	26
Austriache	200 1[2	200 1[4
Lombarde	114 1[4	113 3[4
Mobiliare	159 1[4	157 —
Rendita italiana	61 1[8	60 7[8
Banca franco-italiana	—	—
Rendita turca	52 1[2	— —

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 25 giugno 1873 (ore 15 50).

Barometro sempre fermo in tutta la penisola. Un poco sceso in Sicilia. Venti dominanti di nord deboli. Mare tranquillo. Scirocco forte soltanto a Civitavecchia. Cielo coperto in Sicilia e nel nord della Sardegna. Nuvoloso nelle provincie napoletane e nelle Marche. Sereno nel resto d'Italia. Ieri a Firenze temporale con gran pioggia, grandine e forti scariche elettriche per 45 minuti. Forti pioggie per tre ore e mezzo a Rimini. Leggeri temporali a Camerino e ne' dintorni di Moncalieri. Il tempo sarà ancor buono nella maggior parte d'Italia, ma continua la probabilità di temporali locali.

Firenze, 26 giugno 1873 (ore 15 50).

I venti di Nord hanno acquistato forza in Sardegna, Aosta, Venezia e Marche. Il mare è però sempre calmo. Molto agitato a Venezia. Pressioni diminuite da 3 a 4 millimetri in tutta l'Italia. Il cielo è sereno in molte parti della penisola, Sardegna e Sicilia. Iersera leggieri temporali con scariche elettriche nella parte inferiore del versante Adriatico. Barometro sceso anche in Austria, ed è alzato sulle Isole brittanniche ed in Olanda. Nord-Ovest forte sul golfo di Lione. È probabile che i venti aumentando d'intensità agitino il Mediterraneo. Tempo vario al buono.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 27 giugno 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1 genn. 73	—	— —	— —	71 80	71 75	— —	—	—
Detta detta 5 0[0	1 luglio 73	—	69 60	69 55	— —	— —	69 97	69 92	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0[0	1 aprile 73	537 50	513 —	—	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	72 —	71 95	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»		70 65	70 60	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	69 80	69 75	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 73	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	— —	— —	2085	2080	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	— —	— —	520 —	519 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	— —	— —	502 —	— —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	—	— —	—	433
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	117
Obbligazioni dette	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	511 —	509 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	420
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	110 55	110 45	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 20	28 15	— —
Augusta	90	— —	— —	—
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		— —	— —	22 60
Sconto di Banca 5 p. 0[0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 69 55, 57 1[2 contanti; 72 05, 72 07 1[2 fine prossimo.
Cert. del Tes. em. 1860-64 72 05 cont.
Prestito Blount 70 60.
Detto Rothschild 69 75 cont.
Banca Generale 517, 17 1[2, 18, 18 1[4, 19, 19 1[2 fine.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.
Il Sindaco: A. PIERI.

RIASSUNTO GENERALE dell' andamento delle Opere Pie per l' anno 1872.

Numero progressivo	PROVINCIE	Numero delle Opere Pie	Quante Opere Pie non abbiano compilati i bilanci 1871	1872	Quante Opere Pie non abbiano presentati i conti 1871	1872	Quanti i conti arretrati 1871	1872	Quanti dei conti presentati rimangono ad approvarsi dalle Deputazioni provinciali 1871	1872	Quante Opere Pie manchino di Tesoriere 1871	1872	In quante il Tesoriere difetti di cauzione 1871	1872	Quante Opere Pie difettino di Registri, di Archivi, Protocollo deliberazioni ecc. 1871	1872	Quante manchino di inventari 1871	1872	Quante liti siano pendenti innanzi ai Tribunali 1871	1872
1	Alessandria	348	37	37	33	117	117	119	110	120	»	»	87	80	»	»	»	»	51	37
2	Ancona	219	32	32	123	151	406	481	115	87	46	27	44	28	8	61	8	61	7	22
3	Aquila	902	19	66	106	68	251	108	307	827	5	2	*	255	19	25	19	23	9	6
4	Arezzo	73	25	2	47	7	324	23	21	5	7	7	9	1	12	9	12	9	5	2
5	Ascoli	276	140	107	171	226	331	(1) 820	314	223	88	7	130	48	116	86	116	86	14	9
6	Avellino	736	429	131	620	661	620	973	333	166	13	7	709	217	363	20	363	25	29	32
7	Bari	514	37	22	33	23	144	23	279	208	»	»	*	*	64	11	64	11	20	19
8	Belluno	34	3	7	18	23	45	67	3	6	8	30	10	»	3	3	3	3	10	8
9	Benevento	334	1	12	2	6	2	6	20	»	»	»	*	2	»	»	»	»	8	3
10	Bergamo	373	193	66	193	64	1187	600	»	274	52	39	115	103	72	»	72	»	29	9
11	Bologna	(2) 160	35	61	65	122	481	490	84	132	*	46	*	14	*	*	*	72	2	31
12	Brescia	490	119	152	188	112	1113	298	31	49	65	74	90	101	16	28	16	28	94	48
13	Cagliari	87	67	42	48	65	235	243	20	6	20	10	10	5	47	27	47	27	9	4
14	Caltanissetta	158	110	50	77	58	399	368	4353	1008	*	14	*	104	*	30	66	66	8	5
15	Campobasso	226	57	148	77	150	286	407	59	86	2	105	109	105	18	16	24	24	4	8
16	Caserta	827	»	36	56	392	358	899	942	(3) 2117	*	2	*	(4) *	24	551	123	578	45	28
17	Catania	465	340	295	287	330	2597	2438	1331	1257	18	310	41	118	*	»	*	430	44	18
18	Catanzaro	(5) 51	(5) 52	6	(5) 132	21	578	87	67	56	2	1	19	9	11	12	17	17	7	6
19	Chieti	320	129	69	92	107	531	178	410	245	1	»	*	(6) *	»	»	»	»	7	4
20	Como	345	*	(7) *	198	154	648	419	134	154	*	(8) *	*	(8) *	*	153	*	153	8	9
21	Cosenza	515	† 527	(9) *	546	473	3501	3349	489	482	»	*	*	*	*	*	*	*	*	
22	Cremona	158	»	»	41	11	50	11	15	6	33	7	40	67	»	»	»	»	9	1
23	Cuneo	421	»	421	19	»	19	»	19	»	»	3	116	166	*	»	*	5	28	31
24	Ferrara	65	35	4	30	39	60	69	8	»	»	»	9	6	5	1	5	1	9	6
25	Firenze	160	»	18	19	44	47	52	7	6	*	37	*	1	»	18	»	18	6	5
26	Foggia	319	71	53	248	170	1765	749	253	94	»	»	*	71	89	55	89	55	81	84
27	Forlì	148	68	54	85	98	299	142	247	37	»	9	18	83	11	»	11	11	5	6
28	Genova	219	33	5	23	6	23	126	35	96	9	20	78	68	12	12	19	19	23	89
29	Girgenti	211	13	31	18	87	45	127	252	171	»	21	23	9	8	94	8	94	9	7
30	Grosseto	13	3	10	7	12	14	22	1	»	»	»	5	6	1	»	1	»	1	»
31	Lecce	654	5	78	117	261	1848	787	1120	1098	4	»	*	(10) 635	*	»	*	107	25	13
32	Livorno	78	25	19	45	20	45	84	72	8	8	20	*	1	9	19	9	19	3	7
33	Lucca	41	11	*	3	18	*	77	*	58	»	*	»	*	»	*	»	*	2	2
34	Macerata	336	»	1	114	253	508	831	255	411	1	»	*	2	*	334	*	327	6	5
35	Mantova	93	41	13	46	48	181	141	107	349	18	14	27	23	*	6	15	6	12	9
36	Massa Carrara	34	15	11	18	15	125	116	29	19	»	»	20	25	9	9	9	9	1	3
37	Messina	(11) 345	† 406	137	256	270	1650	(12) 4932	3202	3087	330	168	103	96	11	182	† 433	248	57	74
38	Milano	995	507	100	346	173	346	173	25	228	827	827	24	24	»	»	829	793	17	5
39	Modena	165	21	6	24	16	54	42	3	»	76	37	17	1	»	»	2	»	39	11
40	Napoli	289	78	134	82	179	299	262	2320	1156	23	24	44	111	*	66	53	66	278	69
41	Novara	522	1	18	79	118	79	120	4	»	14	120	45	175	»	»	*	98	27	37
42	Padova	131	22	8	49	72	135	(13) 110	»	»	*	73	*	»	69	50	*	84	6	16
43	Palermo	800	50	»	283	335	2100	1135	380	460	»	»	*	(14) *	*	(15) *	»	»	*	*
44	Parma	42	»	6	5	8	5	13	»	»	»	»	*	32	*	4	*	4	16	9
45	Pavia	178	29	43	26	33	41	36	72	135	40	60	*	»	»	»	19	19	33	24
46	Perugia	661	121	131	266	303	2244	1790	»	»	37	16	32	32	16	27	16	27	22	22
47	Pesaro	(16) 166	3	83	19	44	86	119	18	23	6	»	*	»	*	»	*	83	7	18
48	Piacenza	42	20	7	15	9	19	16	7	»	3	5	18	13	1	3	1	3	24	8
49	Pisa	49	15	25	7	20	31	77	46	21	1	1	15	15	88	18	88	8	8	4
50	Porto Maurizio	80	3	8	5	16	5	16	»	6	»	»	*	6	»	8	*	17	6	4
51	Potenza	363	44	140	143	165	151	207	172	371	1	1	*	357	*	21	*	144	23	31
52	Ravenna	129	2	9	77	73	145	171	241	220	3	10	7	8	4	4	4	8	5	11
53	Reggio Calabria	51	»	*	1	4	8	4	»	»	»	»	† 70	47	*	45	14	13	2	3
54	Reggio Emilia	116	10	3	34	92	92	160	69	60	4	3	11	19	2	2	2	2	17	7
55	Roma	681	(a)	636	(a)	583	(a)	(17) 1144	(a)	12	(a)	606	(a)	*	(a)	*	(a)	*	(a)	3
56	Rovigo	26	6	4	7	13	18	15	7	1	*	»	11	14	1	1	1	1	2	1
57	Salerno	512	»	290	305	208	669	494	429	604	5	11	357	*	*	24	*	31	55	31
58	Sassari	25	6	15	9	17	61	36	5	»	7	11	2	»	2	10	2	10	5	6
59	Siena	56	»	»	15	26	77	26	2	18	»	»	*	»	*	»	*	»	2	2
60	Siracusa	339	54	121	157	73	278	168	342	505	6	8	98	114	3	6	3	9	22	2
61	Sondrio	73	»	»	22	43	86	106	»	9	57	57	3	8	»	»	»	»	3	1
62	Teramo	273	66	101	77	121	419	438	1056	1040	3	3	130	151	26	33	26	44	24	17
63	Torino	740	99	»	134	127	134	160	829	50	*	51	*	400	»	80	»	80	14	20
64	Trapani	523	129	49	337	255	1077	845	* 29	(19) 2372	27	5	339	357	13	8	253	185	33	24
65	Treviso	82	»	»	17	20	34	39	»	19	»	*	67	*	»	1	1	1	15	12
66	Udine	55	14	23	16	21	32	90	16	44	60	27	*	»	*	16	4	7	33	12
67	Venezia	50	»	»	16	17	35	35	12	4	*	48	*	»	*	»	*	»	84	20
68	Verona	100	21	64	31	20	44	42	40	9	8	8	7	65	»	»	4	»	9	21
69	Vicenza	150	7	»	17	80	25	143	2	98	2	128	*	»	2	3	2	3	13	16
		19,212	4,415	4,165	6,822	7,946	29,157	28,894	20,670	19,913	1,940	3,120	3,109	4,338	1,055	2,187	2,773	4,272	1,426	1,012

Numero progressivo	PROVINCIE	EREDITÀ, LASCITI, DONAZIONI In beni stabili 1871	1872	In beni mobili 1871	1872	In complesso 1871	1872	Alienazioni di stabili	Acquisti di stabili	Quante Pie Amministrazioni siano state sciolte 1871	1872	Quante siano tuttora rette da un Commissario 1871	1872	Opere Pie nuove 1871	1872
1	Alessandria	12,820	53,976	74,287	154,418	87,107	208,394	252,509	13,150	2	»	2	2	6	8
2	Ancona	162,000	5,000	29,019	3,228	191,019	7,328	3,538	»	»	»	1	1	3	2
3	Aquila	»	»	8,787	127	8,787	127	17,672	»	1	»	1	»	»	»
4	Arezzo	»	16,340	266,231	»	266,231	16,340	»	»	»	»	»	»	»	4
5	Ascoli	1,564	»	4,098	12,514	5,662	12,514	798	1,029	1	»	1	»	1	»
6	Avellino	»	»	»	»	»	»	23,193	»	»	1	»	1	2	»
7	Bari	137,973	57,314	44,453	5,720	182,426	63,086	539,448	850	12	1	11	4	38	10
8	Belluno	9,922	»	11,917	1,500	21,839	1,500	»	8,590	»	»	»	»	1	»
9	Benevento	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
10	Bergamo	2,180	17,017	23,743	17,100	25,923	34,117	148,680	10,974	»	1	»	1	3	»
11	Bologna	38,613	102,065	500	»	39,113	102,065	»	»	*	»	*	»	1	1
12	Brescia	70,134	197,534	27,715	29,644	97,849	227,178	234,346	22,692	»	»	3	1	»	»
13	Cagliari	»	1,758	716	8,460	716	10,218	49,190	»	»	»	»	»	2	1
14	Caltanissetta	»	»	36,357	4,000	36,357	4,000	»	»	2	1	2	2	2	4
15	Campobasso	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	3	»	»
16	Caserta	7,600	2,607	14,125	7,085	21,725	9,692	199,508	2,464	»	2	7	7	3	6
17	Catania	»	»	1,275	12,750	1,275	12,750	11,762	»	»	»	»	2	2	»
18	Catanzaro	»	»	17,800	»	17,800	»	»	»	2	»	»	»	1	»
19	Chieti	1,254	1,000	»	11,275	1,254	12,275	1,863	»	»	2	»	2	2	5
20	Como	15,588	8,100	78,000	41,577	93,588	49,677	9,000	21,000	»	»	1	1	»	3
21	Cosenza	»	»	»	»	»	»	11,897	»	»	»	»	»	»	»
22	Cremona	1,000	»	11,091	»	12,091	»	»	»	1	»	1	1	»	»
23	Cuneo	99,100	132,292	80,050	178,652	179,150	310,944	138,263	54,161	3	1	3	2	7	1
24	Ferrara	»	23,394	25,470	200	25,470	22,594	2,359	»	»	»	»	1	»	»
25	Firenze	76,425	»	44,266	35,000	120,691	35,000	212,350	128,700	»	»	»	»	1	1
26	Foggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»
27	Forlì	»	20,786	5,000	5,895	5,000	26,181	13,777	»	1	»	1	1	»	2
28	Genova	76,167	599,921	124,250	118,433	200,417	718,354	5,645	1,900	»	»	»	»	1	7
29	Girgenti	»	»	45,350	»	45,350	»	47,619	»	»	»	3	»	1	1
30	Grosseto	50,000	»	»	»	50,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	Lecce	»	134,422	600	1,020	600	135,442	47,759	10,824	3	3	3	6	24	1
32	Livorno	»	112,116	28,600	61,209	28,600	173,325	»	3,000	»	»	»	»	»	»
33	Lucca	»	»	»	1,790	»	1,790	6,624	»	»	1	»	1	»	1
34	Macerata	»	339,091	1,064	2,162	1,064	341,253	»	12,932	1	»	»	»	5	»
35	Mantova	»	5,620	13,054	6,600	13,054	12,220	»	»	»	»	»	»	»	»
36	Massa Carrara	»	»	»	2,000	»	2,000	»	»	»	1	»	1	»	»
37	Messina	»	»	5,850	»	5,850	»	6,214	»	1	2	1	3	»	»
38	Milano	262,442	143,370	376,789	1,213,822	639,231	1,357,192	»	440,240	1	»	»	»	3	4
39	Modena	19,985	23,000	76,958	3,000	96,943	26,000	19,000	44,000	»	»	»	»	1	1
40	Napoli	68,000	60,019	134,000	183,540	202 000	243,559	114,159	»	7	1	7	7	1	1
41	Novara	121,488	261,911	171,273	86,148	292,761	348,059	457,274	303,372	2	»	2	2	13	2
42	Padova	1,926	12,493	4,550	80,976	6,476	93,469	259,392	1,810	1	»	1	»	1	1
43	Palermo	1,200,000	»	*	»	1,200,000	»	94,248	»	»	2	2	3	1	»
44	Parma	43,975	»	7,100	13,600	51,075	13,600	604,167	2,992	»	»	»	»	2	»
45	Pavia	26,060	20,000	59,090	64,227	85,050	84,227	5,404	11,695	»	»	»	»	14	11
46	Perugia	40,000	3,966	226,560	19,122	266,560	23,088	63,451	3,016	1	»	1	2	»	4
47	Pesaro	»	106,800	2,660	1,765	2,660	108,565	44,800	675	1	1	1	2	»	1
48	Piacenza	128,832	»	78,155	16,777	206,987	16,777	»	690	»	»	»	»	2	»
49	Pisa	»	»	8,900	4,100	8,900	4,100	*	»	»	»	»	»	»	»
50	Porto Maurizio	275,200	15,000	2,502	»	277,702	15,000	4,549	5,000	»	»	»	»	»	»
51	Potenza	»	»	36,068	»	36,068	»	1,680	»	»	1	1	2	1	»
52	Ravenna	»	»	9,849	1,259	9,849	1,259	49,287	2,500	»	»	»	»	»	»
53	Reggio Calabria	4,000	»	51,085	»	55,085	»	»	»	»	2	1	3	1	»
54	Reggio Emilia	»	4,779	7,810	7,667	7,310	12,446	7,053	»	1	»	»	»	»	»
55	Roma	(a)	»	(b)	42,985	(a)	42,985	»	»	(a)	19	(a)	»	(a)	8
56	Rovigo	»	80,000	1,720	4,234	1,720	84,234	112,693	»	»	»	»	»	»	1
57	Salerno	8,208	»	51,800	9,275	60,008	9,275	187,972	»	2	»	2	1	19	1
58	Sassari	50,625	1,700	250,000	17,346	300,625	19,046	»	»	»	»	»	»	3	»
59	Siena	»	»	25,060	92,974	25,060	92,974	1,775	»	»	»	»	»	1	»
60	Siracusa	»	»	50,263	6,120	50,263	6,120	»	»	»	1	1	1	1	»
61	Sondrio	»	»	18,783	1,233	18,783	1,233	»	»	»	»	»	»	»	»
62	Teramo	51,000	»	4,871	425	55,871	425	483,076	302,000	»	»	»	»	2	1
63	Torino	159,619	87,860	89,578	34,162	249,197	122,022	»	»	»	2	»	2	4	1
64	Trapani	»	2,760	»	51,000	»	53,760	21,840	»	»	1	2	1	»	»
65	Treviso	26,400	57,816	10,468	26,000	36,868	83,816	38,417	»	»	1	1	»	1	»
66	Udine	»	»	110,159	33,252	110,159	33,252	1,800	50,000	»	»	»	»	»	»
67	Venezia	2,000,000	177,325	50,658	55,469	2,050,658	232,794	*	53,340	»	»	»	»	»	»
68	Verona	63,045	»	10,642	10,575	73,687	10,575	»	»	»	»	»	»	1	1
69	Vicenza	7,135	4,500	42,486	15,745	49,621	20,245	20,210	932	»	»	»	»	2	1
		5,320,210	2,892,652	2,993,005	2,812,809	8,313,215	5,705,461	4,575,856	1,514,528	47	51	63	70	191	97(20)

*AVVERTENZE.

1° L'asterisco (*) apposto nei vari luoghi del presente Riassunto significa che le relative notizie non furono indicate nei rapporti dei prefetti o non vi sono state ben determinate.

2° Il segno delle virgolette (») significa o risposta negativa o mancanza di cosa da annotare.

3° La croce (†) significa che se la cifra è superiore al numero delle Opere pie, ciò deriva dall'essersi erroneamente nel 1871 qualificate per tali dalle prefetture alcuni oneri di beneficenza che non erano Enti per sè stanti.

(1) Per 61 Opere Pie la prefettura ha dichiarato non potere indicare il numero dei conti arretrati.

(2) Esistono parecchie altre Pie Istituzioni che finora si sottrassero alla ingerenza della autorità tutoria perchè ignorate, ma si vanno assumendo le opportune notizie per provvedervi.

(3) La prefettura ha dichiarato che il numero dei conti da approvarsi nel 1871 fu errato, e ciò spiega questa differenza in più nel 1872.

(4) Hanno cauzione i Tesorieri degli Istituti maggiori, ma la prefettura non ha chiarito quali e quanti.

(5) Non vi sono compresi i Monti Frumentari pei quali pendono pratiche per le loro conversioni.

(5) Questa cifra non corrisponde col numero delle Opere Pie, perchè nel Rapporto prefettizio del 1871 si compresero i Monti Frumentari ed altri Pii Legati indebitamente qualificati come Enti per sè stanti.

(6) Soltanto le Opere Pie di maggior importanza hanno Tesorieri con cauzione, ma dalla prefettura non fu indicato quali e quanti.

(7) Le Opere Pie di una certa importanza compilarono però i bilanci.

(8) Le Opere Pie di maggior rilievo hanno Tesorieri e con cauzione.

(9) Il prefetto e la Deputazione provinciale non hanno fornito che poche e sommarie notizie.

(10) Il prefetto dichiara però che in genere i Tesorieri sono persone notoriamente solvibili.

(11) In questo numero non sono comprese 33 Confraternite aventi rendite eventuali, nè altre 67 fondazioni di natura controversa, nè 37 Pii Lasciti passati al Demanio per effetto della Legge 15 agosto 1867.

(12) La differenza in più tra il 1871 e 1872 deriva dall'essersi dichiarato nel Rapporto prefettizio del 71 che, oltre la cifra ivi indicata, eravi un grande arretrato anteriore alla Legge 3 agosto 1862.

(13) Non vi sono compresi i conti arretrati di numero 20 Opere Pie, perchè assoggettate all'autorità tutoria di recente.

(14) Il prefetto assicura però che la maggior parte dei Tesorieri hanno cauzione.

(15) Le Opere Pie di maggior rilievo hanno registri regolari.

(16) In questo numero non sono compresi i Monti Frumentari.

(17) Si calcolano solamente i conti per gli esercizi 1870 e 1871 riferibili all'epoca della pubblicazione della Legge sulle Opere Pie nella provincia di Roma.

(a) Nel Riassunto 1871 non figurava la provincia di Roma.

(19) La differenza in più nei conti da approvarsi nel 1872 deriva dal non essere stata determinata con precisione la cifra nel Rapporto prefettizio del 1871.

(20) Cioè:	
Asili infantili	34
Pii Legati per sussidii e soccorsi	34
Ospedali	9
Pii Legati per istruzione e posti di studio	4
Ricoveri di mendicità	8
Casse di prestiti e di pegni	5
Orfanotrofi	2
Monti Frumentari	1
	97

Il Direttore Capo di Divisione
GEMELLI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI MESSINA

AVVISO D'ASTA (N° 298) per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n° 3036, e 15 agosto 1867, n° 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di domenica 6 luglio 1873, in una delle sale della prefettura di Messina, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, collo intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lire una.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatta la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella col. 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione, d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario e ripartite fra gli aggiudicatari, in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle ore 4 pom. negli uffici della prefettura.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà a termini degli art. 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese d'asta	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte ed altri mobili	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1956	Francavilla di Sicilia	Soppressa abbadia di San Salvatore La Placa in Francavilla.	Fondo boschivo popolato di grossi alberi di quercia con terre seminatorie ed erbaggiose, in Francavilla di Sicilia, contrada ex feudo La Placa, regione Costa Pergola, Serro di Suglie, Zotta di Lullo, parte di Carbonaro, Costa di Cavallaro Bause, dell'Arpa, Costa Amenta, Serro del Vecchio, Valle di Vena, Rocca Romito, Vallone Cannella, Brignolo e Rocca Furnari, confina con ragioni del comune di Francavilla, coll'ex-feudo Mancina, Vallone Cannella, e 1 lotto aggiudicato a Calabrese sac. Filippo, con quello venduto a Savona Francesco e colle terre censite dello stesso ex-feudo La Placa. In catasto art. 1433, sezione C, numeri 673 e parte del 678, imponibile L. 2770 71. Affittato a Davene Carmelo a tutto agosto 1873	213 04 36	— 122	88126 —	8813 —	3695 —	»	8 giug. 1873 Avv. n. 295 in Mess.

3287 Messina, 18 giugno 1873. *L'Intendente di Finanza:* DELL'ABBADESSA.

BANCA ITALO-GERMANICA

AVVISO.

La Banca Italo-Germanica previene i possessori delle sue azioni che col 1° luglio prossimo verranno pagati gl'interessi in L. 7 50 per azione nelle piazze sottoindicate:

in **Roma**, presso la Banca Italo-Germanica, Direzione Generale, via Cesarini, 8;
in **Firenze**, presso la sede della Banca, via del Giglio, 9;
in **Milano**, id. id. via S. Tommaso, 37;
in **Napoli**, id. id. via di Chiaja, 37;
in **Berlino**, filiale della *Mitteldeutsche Credit Bank;*
in **Francoforte**, Gebrüder Sulzbach;
in **Londra**, Anglo Austrian Bank;
in **Parigi**, Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France.

3227 La Direzione Generale.

SOCIETÀ ANONIMA DELLE MINIERE DI FERRO DI STAZZEMA
con sede in Siena

Il Consiglio direttivo invita gli azionisti ad una adunanza generale straordinaria che avrà luogo nel dì 29 luglio prossimo, alle ore dieci antimeridiane, in una sala della Camera di commercio in Siena, da prorogarsi occorrendo nel giorno successivo, per trattare e deliberare:

1° Sull'approvazione di una transazione concordata fra il Consiglio ed il signor colonnello Ugo Forbes per la rescissione di un contratto di enfiteusi delle miniere.

2° Sopra un progetto compilato da apposita Commissione per la riforma dello statuto sociale.

La dispensa dei biglietti di ammissione sarà fatta nel giorno precedente all'adunanza dalle ore nove antimeridiane alle ore cinque pomeridiane nei modi prescritti dallo statuto presso il cassiere della Società signor Pietro Nencini al suo banco in Siena.

Siena, 16 giugno 1873.

3174 *Il Segretario:* CARLO BERNABEI.

AVVISO.

L'eccellentissimo Comune di Roma, e per esso sua eccellenza il signor conte Luigi Pianciani faciente funzioni di sindaco, ha depositato nel S. Monte di Pietà di Roma li 21 giugno 1873 a favore di S. Maestà l'Imperatore di Prussia, come acquirente per sè e sua Real Corte dell'intero palazzo Caffarelli al Campidoglio ed annessi la somma di lire 215 in rimborso per la prestazione mensile pel mese decorrendo dal 27 corrente giugno al 26 luglio, da pagarsi anticipatamente alla nobile donna Vincenza Pozzonelli vedova Caffarelli secondo le convenzioni di acquisto contenute nel pubblico istromento del 27 febbraio 1854 per gli atti del Sartori, nel quale acquisto l'eccellentissimo Comune di Roma intende di essere preferito e di esercitare il diritto accordatogli dalla Bolla della S. M. Gregorio XIII che comincia *Quae publice utilia*, in tutto a forma della dichiarazione dal Comune emessa nella cancelleria del tribunale civile di Roma il 7 ottobre 1854, alla quale ecc., con dichiarazione che detta somma non debba essere amossa se non radiate le ipoteche, ed altri pesi gravanti i fondi venduti, osservate le leggi statutarie ed eseguita la stipolazione di retro vendita a favore dell'eccellentissimo Comune di Roma.

In seguito di ufficiale partecipazione che il palazzo Caffarelli suddetto cessò di appartenere a S. M. l'Imperatore di Prussia e ne divenne acquirente l'Impero Germanico, l'eccellentissimo Comune di Roma notifica il deposito suddetto a S. Altezza il Cancelliere dell'Impero Germanico a forma dell'articolo 142 del Codice di procedura civile del Regno d'Italia per affissione ed inserzione in gazzetta, e consegna di una copia al Pubblico Ministero presso questo Regio tribunale civile e correzionale di Roma, onde a mezzo del Ministero degli Affari Esteri venga trasmessa alla prelodata Altezza Sua il Cancelliere dell'Impero Germanico, con intimazione che la cedola originale sarà consegnata quando ed a chiunque si presenti a ritirarla munito di legittimo e speciale mandato, riservandosi il Comune se occorra, se e come di ragione l'offerta Reale della medesima cedola originale di deposito quando S. Altezza voglia conformarsi all'articolo 19 del Codice civile del Regno d'Italia.

3298 VINCENZO VESPASIANI usciere.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.

Fallimento di Palanca Gior. Battista.

Il tribunale di commercio sedente in questa città con sentenza in data d'oggi ha dichiarato il fallimento di Palanca Giovanni Battista negoziante, con negozio in Roma in Piazza della Rotonda, n. 74; in via dei Pastini, n. 128; in via del Tempio della Pace, n. 8 e 9; ed altro in Frosinone, via dell'Indipendenza, n. 135, e via Subiacenza; ed ha delegato alla procedura del fallimento il vicepresidente dello stesso tribunale sig. Augusto avv. Silvagni, ordinando l'apposizione dei sigilli, e nominando a sindaci provvisori i signori Benucci Antonio, domiciliato a Roma, via della Mercede, n. 54, e Crescentino Crescentini, via Vaccina, n. 13, e per la nomina dei sindaci definitivi ha stabilito l'adunanza dei creditori davanti il suddetto vicepresidente giudice delegato nella camera di consiglio di questo tribunale, seconda sezione, posta nel pian terreno dell'ex-convento dei Filippini, nel giorno 3 di luglio alle ore 10 antimeridiane.

Roma, li 20 giugno 1873.

3272 REGINI canc.

AVVISO. 3280

Il sottoscritto liquidatario e stralciario della ditta Calamini-Modigliano e C. di Pisa, richiesto da alcuni creditori a refinire la liquidazione suddetta, invita perciò tutti quelli che non avessero liquidato il loro credito a volere entro il corrente mese esibire i loro titoli al sig. Tito Tizzoni legale in via San Martino, onde poter definire e chiudere la liquidazione stessa, colla comminazione e protesta che detto termine trascorso saranno decaduti da ogni e qualunque diritto.

Pisa, 20 giugno 1873.

GIACOMO MODIGLIANO.

(1ª *pubblicazione*).

ESTRATTO

della deliberazione renduta dal tribunale civile e correzionale di Trani nel 23 *aprile* 1873.

Il tribunale deliberando uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero di cui ne adotta i motivi ed in base agli articoli 82, 89 e 91 del regolamento approvato con Real decreto degli 8 ottobre 1870 ordina che la Direzione del Debito Pubblico tramuti in cartelle al portatore giusta la distinta che segue, la rendita di lire quattrocento del debito cinque per cento iscritto al numero 44109 in testa di Azzariti Saveria fu Nicola, vedova, domiciliata in Barletta, trapassata a 4 gennaio 1871.

Il corrispettivo di detta rendita per lire cento al portatore sarà consegnato all'erede della defunta signora Nicola Maria Azzariti fu Filippo, per altre lire 100 sarà dato al coerede Giuseppe Azzariti fu Filippo, per lire cento trenta sarà consegnato a Saverio Pappalettera fu Ettore, e per lire sessantacinque all'ultimo coerede Gaetano Pappalettera fu Ettore. Quanto alle restanti lire cinque di rendita non divisibile, ordina che la Direzione del Debito Pubblico iscriva la rendita al portatore di lire 3 33 1/2 a favore del detto Saverio Pappalettera, e di lire 1 66 3/4 a favore del detto Gaetano Pappalettera, e dispone che le dette frazioni siano alienate a mezzo dello agente di cambio sig. Stanislao Rossi che segnerà la parte del prezzo risultante dalla vendita in pro di essi Pappalettera in proporzione delle quote loro spettanti.

Fatto e deliberato nel sopradetto dì, mese ed anno.

Firmati Francesco Balsamo presidente — Raffaele Mastromarino vice cancelliere.

Per copia conforme

3194 NICOLA VITI avv.

NOMINA DI PERITO.

Regio Presidente del tribunale civile di Viterbo,

Ad istanza della Cassa di risparmio di Civitavecchia, in persona del sig. Luigi Guglielmotti attuale presidente della medesima, possidente ivi domiciliato, rappresentato dal sottoscritto procuratore,

Si richiede la nomina di un perito giudiziale ad effetto di stimare i qui appresso descritti stabili esecutati con atto dell'usciere Ricciardi del 30 gennaro 1873 a carico di Teresa Egisti domiciliata in Ischia, cioè:

1° Fondo seminativo posto in quel di Ischia, vocabolo Monte Marano, Piano Antico e Troscione, di tavole 35 05 83, a confine Metelli, Ermini, Rossi.

2° Terreno seminativo prativo posto come sopra, vocabolo Chiusa di S. Maria, di tavole 104 44, a confine Battefoco, Università de' Rovattieri, salvi, ecc.

3° Terreno seminativo, prativo, pascolivo, alberato, vitato, olivato, con varie piante di frutta, posto come sopra, vocabolo Chiusa di Nuciano, di tav. 193 15, a confine Rossi, Pepponi, Martelli.

4° Casa con orto posta in Acquapendente, contrada S. Francesco, ai numeri civici 18-19, a confine Ospedale, Alessandro Costantini.

Viterbo, 23 giugno 1873.

G. ANGELINI proc.

Presentata nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Viterbo il 23 giugno 1873.

3305 RAVIGNANI canc.

ESTRATTO DI NOTIFICA DI SENTENZA.

Con atto in data d'oggi io sottoscritto usciere addetto al tribunale civile di Roma specialmente delegato, ad istanza di Giovanni Pranzo di Lecce ho notificato ad Antonio Adamini già residente in Roma, ed ora di domicilio e residenza e dimora ignoti, sentenza di questo tribunale civile 14 dicembre 1872, colla quale il tribunale conferma il sequestro conservativo del dì 5 novembre 1872 sui valori che la Banca Nazionale potesse ritenere di spettanza di A. Adamini, e condanna lo stesso al pagamento di mezza azione della Banca stessa cogli interessi e spese.

Roma, li 19 giugno 1873.

3311 LORENZO PALUMBO usciere.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

3097

20ª SETTIMANA (dal 14 al 20 maggio 1873)

PROSPETTO dei prodotti col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

ANNI	DETTAGLIO PER CATEGORIA — Viaggiatori	Bagagli	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1872	213,111 88	7,833 89	27,131 72	133,362 93	2,097 01	383,537 43	1298, 00	295 48
1873	179,546 78	9,726 41	36,073 87	119,000 „	945 95	345,293 01	1369, 00	252 22
Differenze 1873	— 33,565 10	+ 1,892 52	+ 8,942 15	— 14,362 93	— 1,151 06	— 38,244 42	+ 71, 00	— 43 26
Dal 1° Gennaio.								
1872	3,096,786 64	131,854 73	579,448 90	2,200,556 24	39,288 42	6,047,934 93	1298, 00	4,659 43
1873	3,736,442 72	129,555 70	711,104 56	3,067,135 64	39,920 28	7,684,158 90	1346, 66	5,706 09
Differenze 1873	+ 639,656 08	— 2,299 03	+ 131,655 66	+ 866,579 40	+ 631 86	+ 1,636,223 97	+ 48, 66	+ 1,046 66

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
Prodotti della Settimana.								
1872	42,359 25	1,571 48	5,143 08	23,601 56	487 75	73,163 12	587, 00	124 64
1873	45,151 42	1,215 49	4,855 58	18,829 35	556 55	70,608 39	643, 00	109 81
Differenze 1873	+ 2,792 17	— 355 99	— 287 50	— 4,772 21	+ 68 80	— 2,554 73	+ 56, 00	— 14 83
Dal 1° Gennaio.								
1872	738,083 02	26,403 76	78,557 39	601,306 69	7,207 04	1,451,557 90	587, 00	2,472 84
1873	852,103 89	23,508 61	91,750 08	730,195 79	11,241 92	1,708,800 29	643, 00	2,657 54
Differenze 1873	+ 114,020 87	— 2,895 15	+ 13,192 69	+ 128,889 10	+ 4,034 88	+ 257,242 39	+ 56, 00	+ 184 70

SOCIETÀ DELLE CARTIERE MERIDIONALI

Per deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione della Società delle Cartiere Meridionali nella sua seduta del 9 giugno corrente, è convocata un'assemblea generale degli azionisti di detta Società pel giorno di domenica 27 luglio prossimo, all'una pomeridiana, nella nuova sede della Società, via Monteoliveto, numero 37.

Ordine del giorno:

Nomina di tre amministratori a senso delle facoltà sanzionate dagli articoli 17 e 18 degli statuti sociali.

Napoli, 27 giugno 1873. 3304

SOCIETÀ PIO-OSTIENSE

Sono convocati i signori azionisti per la seconda adunanza dell'assemblea generale del 1873, che avrà luogo nel giorno 2 luglio prossimo, alle ore 12 meridiane nell'officio della Società, posto piazza del Gesù, N. 48.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

Lettura del processo verbale della precedente adunanza.

Rapporto dei sindacatori del bilancio 1872.

Rapporto del Consiglio sul risultato dei lavori allo stagno.

Nomina di una Commissione per studiare la sistemazione finanziaria della Società.

Nomina di nuovi consiglieri.

Li 20 giugno 1873.

3301 *Il Segretario:* GIUS. PISTONI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI GIRGENTI

AVVISO.

Seguita col giorno 22 giugno 1873 l'aggiudicazione dello appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune di Naro, si fa noto che nel giorno 7 luglio prossimo, alle ore 12 merid., andrà a scadere il periodo di tempo utile per le offerte di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione di L. 28,028 di canone annuo, e quindi chi vorrà migliorarne il prezzo potrà presentare a tempo debito la sua offerta di aumento all'ufficio dell'Intendenza di finanza di Girgenti in cui si è proceduto all'asta, insieme alla prova dell'eseguito deposito del sesto della somma offerta per garanzia della medesima.

Il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, non che nel giornale della provincia, e pubblicato convenevolmente.

Girgenti, 23 giugno 1873.

3310 *L'Intendente di Finanza:* GIACCHIERI.

STRADE FERRATE ROMANE

AVVISO

Per la fornitura di Cartoncini per biglietti da viaggiatori.

La Società delle Ferrovie Romane volendo procedere all'accollo per l'approvvigionamento annuo dei cartoncini per biglietti da viaggiatori apre un concorso a schede segrete fra coloro che credessero attendere a tale fornitura.

Il capitolato d'oneri ed i campioni sono ostensibili presso la Direzione Generale della Società in Piazza Vecchia S. Maria Novella, n° 7.

Le offerte ben sigillate dovranno essere fatte pervenire alla Direzione Generale suddetta in Firenze non più tardi delle ore 12 meridiane del 7 luglio 1873.

Sulla busta dovrà esservi l'indicazione: *Offerta Cartoncini per biglietti da viaggiatori.*

Le offerte suddette saranno aperte dal Consiglio d'Amministrazione della Società per prescegliere quella che le sembrerà migliore, riservandosi il Consiglio stesso di non prescegliere alcuna qualora non le reputi conveniente.

Il relativo trattato non potrà avere effetto quando non sia vidimato dall'ufficio del commissario straordinario.

Firenze, 21 giugno 1873.

3315 IL DIRETTORE GENERALE G. DE MARTINO.

AVVISO. 3226

(1ª *pubblicazione*)

Alessandro Astolfi figlio di Carlo Domenico ebbe a smarrire alcuni Buoni del Tesoro di sua proprietà. Per ottenere il pagamento di detti Buoni depositò alla Cassa dei depositi e prestiti lire seimila, somma rimessagli dal di lui padre suddetto, sebbene dalla ricevuta della Cassa medesima ciò non risulti. Essendo morto il predetto Alessandro Astolfi in istato celibe in Pavia il 21 agosto 1871, il sottoscritto di lui padre residente a Stradella (Voghera-Pavia), avendo provato che l'anzidetta somma di lire 6000 era di sua esclusiva proprietà, gli venne rimessa dalla Cassa depositaria. Ora dovendo rilasciare alla Cassa stessa una quitanza regolare per detta somma, invita chiunque avesse interesse o pretensione sulla medesima di presentare le proprie osservazioni o reclami alla cancelleria del tribunale civile di Voghera nel termine prescritto dalla legge.

Roma, 21 giugno 1873.

3226 CARLO DOMENICO ASTOLFI.

AVVISO.

(3ª *pubblicazione*)

A termini e per gli effetti dell'articolo n. 111 del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti 8 ottobre 1870, n. 5943, si avverte chi di ragione che il tribunale civile e correzionale di Lecco, con decreto 15 febbraio 1873, n. 3076/1874, R. R., ha autorizzato la suddetta Amministrazione a rilasciare le cartelle distinte coi numeri 119949, 284637, 284638 per l'annua rendita di lire 300, depositata dal Garbagnati Antonio fu Natale di Lecco a cauzione del contratto 20 maggio 1862, per la novennale manutenzione delle opere dell'emissario del Lago di Como da Lecco ad Imbersago in provincia di Como, come dalla polizza 4 maggio 1864, n. 381, al signor Garbagnati Giovanni Antonio per sè e quale tutore dei minori Carlo Girolamo, Rosa Maria, Luvigi e Luvigia Garbagnati fu Antonio, in concorso dei signori Carlo Natale, Carolina maritata Benassedo e Teresa maritata Bagioli; tutti quali eredi del suddetto Antonio Garbagnati.

Roma, 4 giugno 1873.

3279 GARBAGNATI GIOVANNI ANTONIO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, con suo decreto in data 9 maggio 1873, num. 432, ha dichiarato che le signore Augusta, Giuditta e Massimiliana Hackel di Giuseppe, residenti in Milano, sono eredi universali *ab intestato* della loro madre signora Rossano Francesca Adelaide fu Giovanni, e che il signor Giuseppe Hackel fu Carlo, pure residente in Milano, è usufruttuario *ex lege*. — Conseguentemente ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato di rendita 5 0/0, num. 6796, in data di Napoli 7 maggio 1862, per rendita di lire 575, intestato a favore di Rossano Francesca Adelaide fu Giovanni, sotto la amministrazione di Giuseppe Hackel, di lei marito e legittimo amministratore, in altrettante cartelle al portatore da rilasciarsi alle prenominate eredi ed all'usufruttuario Giuseppe Hackel.

3077 AVV. A. BILLIA.

DICHIARAZIONE. 3079

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Bologna con decreto in data 18 gennaio 1873 ha riconosciuto essersi in oggi consolidato nei legittimi Augusto Lambertini-Padovani, Maria, Caterina, Teresa, avv. Giulio, dott. Filippo e Francesco fu Luigi Lambertini-Padovani, don Luigi e don Filippo Breventani fu Ulisse, Luigi e Marianna Scarabelli fu Francesco ed avv. Giulio, don Luigi, Anna e Giulia Zacconi fu Camillo quali unici eredi alcuni immediati ed altri mediati della fu Angela Govoni in Lambertini-Padovani, la proprietà delle due rendite alla medesima iscritte sul consolidato Romano al num. 7520, rispettivamente di annui scudi 7 29 1/2 e di scudi 1 45 1/2, rappresentate dai certificati num. 5794 e n. 2256; ed autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano a poter procedere al tramutamento o alla traslazione a lor favore delle rendite stesse.

Bologna, 11 giugno 1873.

L'incaricato
AVV. GIULIO ZACCONI
Via Borgo Nuovo, n. 845, Bologna.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*).

Si rende noto che il tribunale civile di Cagliari sulla domanda dell'avvocato Franc. Ant. Agus, visti i documenti presentati e l'art. 102 e seguenti del regol. 18 ottobre 1870, ha ordinato la restituzione a Giuseppe Onida e ad Ant., Michela, Maria, Maddalena, Catterina fratello e sorelle Contini di Ghilarza, la restituzione delle lire mille portate dalla cartella n. 11122 spedita a favore del fu Filippo Onida, fratello e zio rispettivo, da dividersi per una metà al primo, e l'altra in porzioni uguali agli altri.

3098 AVV. FRANC. ANT. AGUS proc.

3ª PUBBLICAZIONE

a termini dell'art. 89 *del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico.*

Il tribunale civile e correzionale di Torino, ha emanato il seguente decreto:

Il tribunale,

Udita in camera di consiglio la relazione del ricorso delli titoli e degli annessi documenti,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione ed il tramutamento dei certificati

N. 45898 della rendita di lire centosettantacinque;

N. 54924 della rendita di lire novantacinque;

N. 109984 della rendita di lire cinque consolidato italiano cinque per cento inscritti in favore del notaio Vespasiano Roggero del fu Sebastiano, domiciliato in Torino, ora defunto, in capo ai di lui eredi Roggero Don Natale ed Albano fratelli fu pure Sebastiano, Roggero Sebastiano fu Giov. Battista tanto in proprio che quale cessionario per atto 26 marzo 1872, rogato Zerboglio, dei diritti ereditarj spettanti al suo fratello e coerede Roggero Giuseppe Carlo fu detto Giovanni Battista, Roggero Giovannina fu Giovanni Battista moglie di Ostorero Massimo, Roggero Maria fu Giov. Battista moglie di Cortazza Pietro Maria, e Roggero Natalina fu Giovanni Battista nubile.

Una quale traslazione e tramutamento in cartelle al portatore senza distinzione di quota — a termini delle facoltà conferite al loro mandatario causidico Francesco Rumiano cogli atti in brevetto 6 e 23 novembre scorso ricevuti Ghiglia e Moda.

Torino, il 23 maggio 1873.

Firmati Gabutti V. P. — Gatti G. R. e Pianzola V. C.

Torino, 27 maggio 1873.

2891 RUMIANO sost. RUMIANO.

ANNUNZIO GIUDIZIALE.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto per ogni effetto di legge, ed in esecuzione dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943, che il Regio tribunale civile correzionale di Ravenna con suo decreto reso in sede di volontaria giurisdizione il 15 aprile 1873 dichiarava

Giuseppe Roncuzzi fu Antonio erede unico dei suoi figli Aurelio, Drusilla e Tarsilla Roncuzzi, ed ordina che la Cassa dei depositi e prestiti sedente in Bologna, od altra per essa, paghi all'istante la polizza n. 767 intestata ad Aurelio, Drusilla e Tarsilla Roncuzzi contenente il valore di lire millenovecentonovantadue e cent. sessantaquattro (lire 1992 64) senza vincolo alcuno, previa la piena osservanza dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943.

Così decretato a Ravenna questo dì 15 aprile 1873.

Pel R. tribunale
Il giudice anziano ff. di presidente
3117 ARDUINI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

In seguito a ricorso avanzato dal signor D. Ippolito de' Principi Ruspoli, *omissis*, ecc.

Il tribunale civile di Roma, 2ª sez., con decreto in data 28 maggio p. p. autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in rendita semplice al portatore i certificati nominativi portanti la data di Firenze 25 luglio 1872, ed i numeri 70974 e 14540, già vincolati per la sola quota di lire 7 e cent. 58 a favore del fedecommesso Curti.

3246 AVV. ALESSANDRO SABELLI proc.

NOTIFICANZA.

Il sottoscritto notaro notifica che nel giorno di sabato 28 giugno corrente, alle ore cinque pomeridiane, si procederà all'inventario della successione del defunto sig. avv. Andrea Massimi, principiandolo nell'ultimo di lui domicilio, piazza delle Stimmate, n. 28, 2° piano.

Roma, 25 giugno 1873.

ORAZIO MONETTI CERASINI, notaro di Collegio, commesso dal Regio pretore del IV mandamento di Roma.

3293

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Genova, sul ricorso presentato da Pier Luigi fu Angelo Cagnone, tanto a nome proprio che come procuratore di suo fratello Gaetano, per ottenere il cambio in titolo a portatore del certificato n. 102498 d'inscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di lire 125, intestata alla comune sorella Giuseppina già moglie di Giuseppe Carruta, morta a Genova il 1° luglio 1869,

Con decreto 26 maggio 1873, ha dichiarato:

Che lo stesso certificato di rendita, in forza di legge e dei contratti combinati tra gli eredi, è devoluto, per due terzi a favore del fratello Pier Luigi e per l'altro terzo a favore del fratello Gaetano suddetti.

Genova, 5 giugno 1873.

3110 LUIGI FARINA caus.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Con privata scrittura 20 giugno 1873 (registrata in Roma il giorno stesso al volume 25 Atti privati, n. 9264 con lire 16 80) tra i signori Felice Taroni di Giacomo e Baldassare Fossati fu Domenico, residenti in Roma, fuori Porta San Giovanni, Casino Girelli, si costituì società in nome collettivo per fabbricazione e smercio di tavelle cemento Portlant. — La società s'intese stabilita dal 4 aprile 1873 e durerà anni cinque: lecito ai soci di sciogliersi verificandosi perdita. — La ragion sociale è *Taroni-Fossati.* — L'amministrazione è comune — Il Fossati terrà la cassa. — I contratti di qualunque specie, eccettuati quelli fatti prima del 20 giugno 1873, devono esser firmati da ambi i soci. — Profitti e perdite a metà. Facoltà di sostituire.

Roma, 24 giugno 1873. 3295

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Sull'istanza delli signori Eugenio, Edoardo, Giacomo e Giovanni fratelli Cuniali del fu Bartolomeo Maria, il tribunale civile di Venezia, con decreto 29 aprile 1873, ha dichiarato:

Essere di esclusiva appartenenza delli fratelli Eugenio, Edoardo, Giacomo e Giovanni Cuniali, quali eredi del loro padre Bartolomeo Maria Cuniali, il certificato di rendita di lire 500, portante il numero d'iscrizione 115673 e l'intestazione al nome di Cuniali Bartolomeo Maria fu Giuseppe, ed ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico alla traslazione del certificato medesimo a favore di essi Eugenio, Edoardo, Giacomo e Giovanni Cuniali fu Bartolomeo Maria, e la tramutazione dello stesso in parti eguali in titoli al portatore da essere loro consegnati.

Roma, 13 giugno 1873.

3075 AVV. CLEMENTE BUSLACCHI.

ESTRATTO DI DECRETO. 2843

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di S. Maria Capua Vetere con decreto 16 maggio 1873 ha ordinato alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano pagarsi senza vincolo alcuno la somma di lire 1275 una con gl'interessi per fede di credito del 1° dicembre 1838, folio 1282, depositate nella Cassa di ammortizzazione, ai soli figli ed eredi del fu notar Raffaele Jaderosa che risiedeva in Cervino.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che la rendita di L. 660 sotto il n. 16430, a favore della defunta Ruggiero Elisabetta fu Andrea, sia tramutata a Chiara Tramontana fu Pietro sua erede.

Napoli, 14 giugno 1873.

3115 CLAUDIO VITTOZZI procuratore della signora Tramontana.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo,

Certifica:

Che con decreto del ventiquattro maggio 1873 emesso dal tribunale civile di Palermo in camera di consiglio fu ordinato alla Direzione del Debito Pubblico d'Italia, che dei certificati di rendita in numero di sei intestati alla signora Barbara Mancuso, vedova Cerasola, del fu Giuseppe, cioè:

1. Uno di n. 721 in lire sessanta;
2. Altro di n. 1280 in lire cinque;
3. Altro di n. 22416 in lire sessantacinque;
4. Altro di n. 25142 in lire centotrentacinque;
5. Altro di n. 31046 in lire sessantacinque;
6. Altro di n. 36253 in lire novanta;

ne vengano intestati in quanto a lire trecentodieci al signor Gambino Vincenzo del fu Crescenzo, domiciliato in Palermo, e lire centodieci certificati al latore da consegnarsi alla signora Giovanna Manonso del fu Francesco.

Per estratto conforme rilasciato al Gambino Vincenzo.

Oggi li 10 giugno 1873.

3215 Il canc. FERDINANDO SAVAGNONE.

CASSA DI RISPARMJ DI PIETRASANTA.

Prima denunzia di un libretto smarrito, della serie 2ª, segnato di n. 2366, per la somma di lire 22, sotto il nome di Antonucci Lucia.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto sarà dalla Cassa predetta e da quella centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 10 giugno 1873. 3273

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. EREDI BOTTA